

**REGOLAMENTO (CE) N. 1631/98 DEL CONSIGLIO**  
**del 20 luglio 1998**  
**che modifica il regolamento (CEE) n. 2392/86 relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 80,

vista la proposta della Commissione<sup>(2)</sup>,

considerando che le misure previste dal regolamento (CEE) n. 2392/86<sup>(3)</sup> devono essere abbastanza flessibili per adattarsi all'evoluzione dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; che, tenuto conto delle difficoltà tecniche incontrate rispettivamente dalla Spagna dalla Grecia e dal Portogallo per dotarsi dello schedario viticolo, è opportuno prorogare il termine stabilito dall'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2392/86,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 4, paragrafo 4, primo comma del regolamento (CEE) n. 2392/86, è aggiunta la frase seguente:

«La data limite per la costituzione dello schedario è il 31 dicembre 1999 in Spagna e 31 dicembre 2000 in Grecia e Portogallo».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

W. MOLTERER

---

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98 (vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU C 87 del 23. 3. 1998, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 208 del 31. 7. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1596/96 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 38).